

CASA RELIGIOSA E SEDE APOSTOLICA: LE COMPETENZE DELLA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI*

LORENZO LORUSSO, O.P.
Pontificio Istituto Orientale

Sommario:

§1. Premesse introduttive. §2. Erezione di Istituto e Sede Apostolica. §3. Soppressione di un Istituto e ruolo della Sede Apostolica. §4. Comunione con la Sede Apostolica. §5. Natura della casa religiosa. §5.1. Tipologie di casa religiosa. §5.2. Erezione della casa religiosa e Sede Apostolica. §5.3. Soppressione della casa religiosa e Sede Apostolica. §5.4. Casa religiosa ascritta ad altra Chiesa sui iuris. §5.5. L'ammissione nella casa religiosa di noviziato di un'altra Chiesa sui iuris. §5.6. Il passaggio e Sede Apostolica. §5.7. Assenza dalla casa religiosa. §5.8. Esclaustrazione e Sede Apostolica. §6. Conclusione.

APPENDICE 1 - *Sacra Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus: Decretum.*

APPENDICE 2 - *Specimen di varie fattispecie utili.*

§1. Premesse introduttive

Per “Sede Apostolica” qui intendiamo, come è logico, la Congregazione per le Chiese Orientali che, a norma dell’art. 56 della Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» tratta le materie concernenti le Chiese orientali, sia circa le persone sia circa le cose; inoltre, a norma dell’art. 58 §1, la sua competenza si estende a tutti gli affari, che sono propri delle Chiese orientali e che debbono essere deferiti alla Sede Apostolica, sia circa la struttura e l’ordinamento delle Chiese, sia circa l’esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. La Congregazione ha a riguardo delle Chiese Orientali tutte le competenze della Congregazione per i Vescovi, per il Clero, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica¹.

Per “casa religiosa” – *domus religiosa* – qui intendiamo la casa di un Istituto in genere. Nel Titolo XII del *CCEO*, *I monaci e tutti gli altri religiosi*

* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* sul tema: «*Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e la Sede Apostolica. Riflessioni e approfondimenti*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 10 dicembre 2009.

¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*», 28 giugno 1988, in *AAS* 80 (1988), 841-930.

e i membri degli altri Istituti di vita consacrata, il monastero è definito come “casa religiosa nella quale i membri tendono alla perfezione evangelica osservando le regole e le tradizioni della vita monastica” (can. 433§1). Assieme al monastero, la casa religiosa è soprattutto così specificata: casa principale degli Ordini e Congregazioni; casa di un Istituto religioso; casa degli Ordini e Congregazioni; casa di Istituto di diritto patriarcale o pontificio; casa soggetta al Superiore maggiore; casa legittimamente eretta; casa con meno di sei membri; casa di un Istituto religioso ascritta ad un'altra Chiesa *sui iuris*; sola casa di un Ordine o Congregazione; casa di una Società di vita comune a guisa dei religiosi; casa di un Istituto secolare; casa del noviziato; etc.

Il *CCEO* considera la vita religiosa come uno stato distinto da quello dei chierici e dei laici. Il *CIC* considera solo due categorie esistenti nella Chiesa: i chierici e i laici; i religiosi non formano una categoria a parte, anche se il loro stato appartiene essenzialmente alla vita e alla santità della Chiesa.

Il *CIC* distingue solo due categorie di Istituti di vita consacrata: quelli religiosi e quelli secolari. Inoltre, accoglie nel testo legale le figure teologico-giuridiche della vita eremitica (can. 603) e l'*Ordo Virginum* (can. 604). Tra le due figure c'è però una grande differenza. La vita eremitica o anacoretica è una forma di vita consacrata, inquadrata nelle norme comuni a tutti gli Istituti di vita consacrata, ma non costituisce un terzo Istituto, benché sia una terza forma della medesima vita consacrata. Invece, solo *per extensionem* è stato accolto tra le norme comuni a tutti gli Istituti di vita consacrata l'*Ordo Virginum*, ma esso non appartiene alla vita consacrata nel suo significato tecnico. In esso mancano i requisiti propri della vita consacrata, cioè la *totaliter dedicatio* mediante la professione dei tre consigli per mezzo dei voti, o altri vincoli sacri. Il can. 604 *CIC* dice espressamente che l'Ordine delle Vergini è assimilato alle tre diverse forme di vita consacrata.

Le *Società di vita apostolica* nel *CIC*, la cui legislazione si trova in un'altra Sezione, la Sezione II (cann. 731-746 *CIC*), non appartengono alla vita consacrata nel suo significato tecnico, ma godono nella Chiesa di uno speciale statuto giuridico.

Per il *CCEO* ogni vita religiosa è sia contemplativa sia apostolica. È monastica se vissuta in un monastero; è religiosa se è vissuta in un Ordine o Congregazione. In esso si distinguono sei forme istituzionali e tre forme individuali di vita consacrata.

Nel *CCEO* si dà priorità alla vita monastica e ai monasteri e vi è distinzione tra Ordini e Congregazioni nonostante il fatto che il voto perpetuo di castità emesso nelle Congregazioni sia stato equiparato, per

quanto riguarda l'effetto dirimente del matrimonio, al voto emesso negli Ordini. È ben noto che in Oriente tutti i monaci e le monache, i religiosi e le religiose sono comunemente chiamati "monaci" e "monache", sebbene ci sia una distinzione di struttura canonica, ma anche di tenore di vita. Nel Titolo si indicano anche le *Società di vita comune a guisa dei religiosi*, ma senza voti pubblici, gli Istituti secolari, le altre forme di vita consacrata e le Società di vita apostolica. I membri di queste Società di vita comune a guisa dei religiosi non sono chiamati religiosi, anche se imitano il modo di vita dello stato religioso, mentre quelli degli Istituti secolari, clericali o laicali, non imitano il modo di vita dello stato religioso. L'espressione "vita consacrata" nel *CCEO* non significa altro che la vita consacrata in uno degli Istituti descritti nel Codice.

L'intestazione del Titolo XII del *CCEO*² abbraccia tre gruppi di fedeli che il legislatore per vari motivi, teologici, giuridici e pratici, considera distinti dalle altre Associazioni di cui si parla nel Titolo XIII (cann. 573-583). I tre gruppi sono: i *monaci*, i *religiosi* e i *membri degli altri Istituti di vita consacrata*. La loro natura e il contenuto della vita di ciascuno di questi tre gruppi non hanno reso possibile un denominatore comune che abbracciasse tutti e tre i gruppi e nello stesso tempo li caratterizzasse rispetto alle altre Associazioni. Ciò ha obbligato a ricorrere ad un titolo piuttosto lungo, con la menzione esplicita dei tre gruppi, evitando così il pericolo di una confusione tra di loro e il pericolo che il secondo e il terzo gruppo si presentassero come un'appendice del primo.

Prospetto di forme di vita consacrata nei vigenti Codici di diritto canonico:

<i>CCEO:</i>	<i>CIC:</i>
<i>I monaci e tutti gli altri religiosi e i membri degli altri Istituti di vita consacrata</i>	<i>Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica</i>
Monasteri cann. 410-503	Istituti Religiosi (Monasteri, Ordini e Congregazioni) cann. 573-709
Ordini cann. 410-432; 504-553	
Congregazioni cann. 410-432; 504-553	
Società di vita comune a guisa dei religiosi cann. 554-562	Società di vita apostolica can. 731 §2
Asceti che appartengono ad Istituti di vita consacrata can. 570	

² L'intestazione intende conservare essenzialmente la disciplina orientale vigente, «in quanto conforme e adattata alla tradizione monastica dell'Oriente, approvata dai Santi BASILIO MAGNO, TEODORO STUDITA, PACOMIO, ATANASIO ATONITA e altri. Questa veneranda tradizione è mirabilmente confermata, promossa e sostenuta dal Concilio Vaticano II»: *Nuntia* 11 (1980), 3.

Istituti secolari cann. 563-569	Istituti secolari cann. 573-606; 710-730
Asceti che non appartengono ad Istituti di vita consacrata can. 570	Eremiti can. 603
Vergini consacrate can. 570	Vergini can. 604
Vedove can. 570	
Società di vita apostolica can. 572	Società di vita apostolica cann. 731-746

§2. Erezione di Istituto e Sede Apostolica

L'erezione canonica di un Istituto di vita consacrata è un atto giuridico, dato per decreto formale, mediante il quale non solo nasce l'Istituto come tale, ma anche come persona giuridica pubblica nella Chiesa. L'Istituto di vita consacrata acquista la personalità giuridica *ex ipso iuris praescripto* (cfr. can. 423 *CCEO*).

L'atto di erezione canonica non si deve confondere con l'atto della fondazione del medesimo Istituto. Fondare è l'atto ancora non giuridico del fondatore o padre dell'Istituto.

A norma del can. 434 *CCEO*, un monastero è di diritto pontificio se è stato eretto dalla Sede Apostolica, oppure è stato riconosciuto come tale con un decreto della stessa. Nel primo caso, abbiamo un intervento diretto della Sede Apostolica tramite decreto formale; nel secondo caso, l'intervento della Sede Apostolica tramite decreto di riconoscimento avviene in una fase successiva, tenuto conto dell'evoluzione del monastero in oggetto.

Per l'erezione di un monastero dipendente da un monastero *sui iuris* di diritto pontificio, si richiede il consenso scritto della Sede Apostolica, assieme a quello del Vescovo eparchiale del luogo dove questo monastero viene eretto.

A norma del can. 435§1 *CCEO*, il Vescovo eparchiale, costituito fuori i confini del territorio patriarcale, è tenuto a consultare la Sede Apostolica prima di erigere un monastero *sui iuris* (di diritto eparchiale). La Sede Apostolica non si limita a giudicare semplicemente dell'opportunità o meno del progettato monastero, ma esamina tutto ciò che riguarda la persona del fondatore, l'origine, lo spirito, la finalità, la struttura, l'ordinamento, ecc. del monastero, formula osservazioni e indicazioni, e dà prescrizioni delle quali il Vescovo dovrà tener conto nell'erezione. Così PUJOL: "Affinché il patriarca e la Santa Sede possano dare consapevolmente il parere, è necessario che il vescovo dia loro le necessarie informazioni sulla convenienza o opportunità, sul fondatore, sullo scopo, sullo spirito, sulla possibilità prevista di sviluppo, sulle risorse materiali o sulle condizioni finanziarie, ecc., senza aspettare un momento in cui non si possa tornare

indietro o rifiutare, senza arrecare gravi inconvenienti. Ciò sarebbe una costrizione per le autorità da consultare³.

Per costituire una confederazione monastica (*unio plurium monasteriorum sui iuris sub eodem Praeside*)⁴ tra più monasteri *sui iuris* di diverse eparchie situati fuori i confini del territorio di una Chiesa patriarcale, occorre rivolgersi alla Sede Apostolica, alla quale è riservato anche approvare gli statuti della confederazione (cfr. can. 439§3 *CCEO*). In questo caso, l'aggregazione di un monastero *sui iuris* non confederato e la separazione di uno confederato dalla confederazione è riservata alla Sede Apostolica (cfr. can. 440§1 *CCEO*).

Come per il monastero *sui iuris* di diritto pontificio, anche per l'Ordine e la Congregazione di diritto pontificio si richiede l'erezione o il riconoscimento della Sede Apostolica (cfr. can. 505 §§1-2, 1° *CCEO*).

Il Vescovo eparchiale può erigere solo una Congregazione, ma deve prima consultare la Sede Apostolica (cfr. can. 506§1 *CCEO*). Il Patriarca può erigere un Ordine e una Congregazione, ma deve prima consultare la Sede Apostolica (cfr. can. 506§2 *CCEO*)⁵. La stessa cosa vale per le Società di vita comune a guisa dei religiosi e gli Istituti secolari (cfr. cann. 556; 566 *CCEO*)⁶. Anche qui, la Sede Apostolica non si limita a giudicare semplicemente dell'opportunità o meno del progettato Istituto, ma esamina tutto ciò che riguarda la persona del fondatore, l'origine, lo spirito, la finalità, la struttura, l'ordinamento, ecc. dell'Istituto, formula osservazioni e indicazioni, e dà prescrizioni delle quali il Vescovo o il Patriarca dovrà tener conto nell'erezione.

Per il monastero *sui iuris*, l'Ordine, la Congregazione, la Società di vita comune a guisa dei religiosi, l'Istituto secolare, la Società di vita apostolica, tutti di rango pontificio, spetta alla Sede Apostolica approvare i tipici e gli statuti come pure i cambiamenti in essi introdotti; visitare canonicamente gli Istituti; dare dispensa dai tipici⁷ o dagli statuti che esulano dalla potestà dei Superiori religiosi, in singoli casi e *ad modum actus* (per non aprire una via, per mezzo delle dispense generali, ad un indebolimento dei tipici e degli statuti). La stessa cosa vale per le case

³ Cfr. PUJOL C., *La vita religiosa orientale. Commento al Codice del diritto canonico orientale*, Roma 1994, p. 143.

⁴ PIO XII, motu proprio «*Postquam Apostolicis Litteris*» [= *PA*], 9 febbraio 1952, in *AAS* 44 (1952), 65-150, can. 313§1,1°.

⁵ In *PA*, can. 13 §1, 2°: «*Patriarchae, obtento consensu Sedis Apostolicae, concedere possunt ordines; congregationes autem, consulta eadem Sede Apostolica*».

⁶ Secondo il can. 579 *CIC*, i Vescovi diocesani possono erigere istituti di vita consacrata, dopo aver consultato la Sede Apostolica; mentre, secondo il can. 609§2, per erigere un monastero di monache, occorre il benestare della Sede Apostolica.

⁷ Sui "tipici", ved. NIN N. & CECCARELLI MOROLLI, s.v. *Typicon*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 783.784.

religiose di un Istituto di diritto patriarcale ma costituite fuori il territorio della Chiesa patriarcale.

In modo particolare, sono riservate alla Sede Apostolica le seguenti dispense:

- dispense dai tipici o dagli statuti degli Istituti che non sono di diritto eparchiale, fuori territorio patriarcale, che eccedono la potestà dei Superiori religiosi e che sono legittimamente richieste nei singoli casi e per modo di atto: can. 414 §2; can. 554 §2; 566;
- indulto di lasciare l'Istituto per un membro di voti perpetui: can. 492 §2; can. 549 §2; 562 §4; 568 §2.

Qualora si fossero insinuati degli abusi nelle case o nelle chiese degli Istituti di diritto pontificio, e il Superiore avesse trascurato di provvedere dopo essere stato ammonito dal Gerarca del luogo, lo stesso Gerarca del luogo è obbligato a deferire prontamente la cosa alla Sede Apostolica, autorità a cui l'Istituto stesso è immediatamente soggetto (cfr. can. 417 *CCEO*).

§3. Soppressione di un Istituto e ruolo della Sede Apostolica

La soppressione di un monastero *sui iuris* o filiale di diritto pontificio e di un monastero *sui iuris* o filiale di diritto eparchiale costituito fuori i confini del territorio patriarcale, spettano alla Sede Apostolica (cfr. can. 438§2 *CCEO*).

I beni del monastero *sui iuris* soppresso vanno alla confederazione, se esso era confederato; altrimenti vanno all'eparchia o, se era stauropégiaco, alla Chiesa patriarcale; i beni invece di un monastero dipendente soppresso vanno al monastero *sui iuris*; è riservato però alla Sede Apostolica stabilire la destinazione dei beni di un monastero di diritto pontificio soppresso, salva restando in ogni caso la volontà degli offerenti (cfr. can. 438§4 *CCEO*).

La soppressione di tutte le confederazioni costituite fuori i confini del territorio patriarcale è riservata alla Sede Apostolica (cfr. can. 440§2 *CCEO*), come pure stabilire la destinazione dei beni (cfr. can. 440§3 *CCEO*).

La soppressione di un Ordine, di diritto patriarcale o di diritto pontificio, legittimamente eretto, anche se consta di una sola casa, può essere soppresso dalla Sede Apostolica, alla quale è pure riservato disporre dei beni dell'Ordine soppresso, salva restando la volontà degli offerenti (cfr. can. 507§1 *CCEO*).

Può sopprimere una Congregazione di diritto patriarcale o eparchiale legittimamente eretta, anche se consta di una sola casa, oltre alla Sede Apostolica, anche il Patriarca entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dopo aver consultato gli interessati, e col consenso del Sinodo

permanente e della Sede Apostolica (cfr. can. 507§2 *CCEO*). Per le Società di vita comune a guisa dei religiosi e per gli Istituti secolari si applicano le stesse norme delle Congregazioni (cfr. cann. 556; 566 *CCEO*).

Non esiste una norma specifica per la divisione dell'Istituto in due o più Istituti, allora dovremmo applicare il can. 929 *CCEO*. Trattandosi di un nuovo Istituto, l'autorità ecclesiastica deve essere o il Vescovo eparchiale o il Patriarca o la Sede Apostolica. La stessa autorità dovrà occuparsi della divisione dei beni divisibili, dei diritti patrimoniali, dei debiti, degli oneri, come pure dell'uso e dell'usufrutto dei beni comuni che non sono sottoposti a divisione.

§4. Comunione con la Sede Apostolica

Il Preside di una confederazione monastica, il Superiore di un monastero *sui iuris* non confederato e il Superiore generale di un Ordine o di una Congregazione di diritto pontificio, devono inviare almeno ogni cinque anni alla Sede Apostolica una relazione sullo stato degli Istituti a cui presiedono, secondo la formula stabilita dalla stessa⁸. I Superiori degli Istituti di diritto eparchiale o patriarcale devono mandare una copia della relazione anche alla Sede Apostolica (cfr. can. 419 *CCEO*). La stessa cosa vale per la Società di vita comune a guisa dei religiosi, l'Istituto secolare e la Società di vita apostolica (cfr. can. 554§2 *CCEO*).

Importante è il can. 429 *CCEO*, come diritto alla privacy: «Le lettere dei religiosi inviate ai loro Superiori, come pure al Gerarca del luogo, al Patriarca, al Legato del Romano Pontefice e alla Sede Apostolica, come anche le lettere che essi ricevono dagli stessi, non sono soggette ad alcuna ispezione».

§5. Natura della casa religiosa⁹

Il significato tecnico di *domus* religiosa è il seguente: in senso *globale*, la *domus* include la comunità e la sede o casa fissa in cui la comunità abita; la *domus* religiosa nel suo significato *formale* è costituita dalla comunità; e nel suo significato *materiale*, la *domus* è la sede fissa. Sarà il contesto del Codice o di altro testo normativo a determinare, volta per volta, se il termine *domus* religiosa viene adoperato nel significato materiale, formale o in quello globale.

⁸ Potrebbe essere utile tenere presenti l'*Epistula respiciens principia directiva ad exarandam relationem periodicam* e le *Linee orientative per la stesura della relazione periodica* della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica in *Communicationes* 41 (2009), 97-101.

⁹ Qui riassunto CASTAÑO J., *Gli Istituti di vita consacrata*, Roma 1995, 183-191.

La comunità deve avere un Superiore designato a norma del tipico o degli statuti, che ha l'autorità personale sui membri della comunità. Non vi sono autorità collegiali.

Da parte sua, la casa religiosa o sede in cui abita la comunità, perché sia vera *domus* religiosa, deve essere legittimamente costituita.

La *domus* religiosa deve avere almeno una chiesa per compiersi i sacri ministeri.

Per quanto riguarda la personalità giuridica della *domus* religiosa notiamo quanto segue:

- Essa appartiene alle persone giuridiche chiamate nel Codice *universitas personarum* (cfr. can. 920 *CCEO*).
- La *domus* come persona giuridica nel suo significato globale, cioè comunità e sede.
- È persona giuridica *ipso iure* (cfr. cann. 423, 558§1, 567§1 *CCEO*).
- La *domus* acquista la personalità giuridica nello stesso atto dell'erezione, senza che sia necessario un nuovo decreto formale *ad hoc*.
- La *domus* religiosa deve constare almeno di tre persone fisiche che, nel nostro caso, devono essere professi (cfr. can. 923 *CCEO*). Tuttavia il *CCEO* lascerebbe intendere che in una casa religiosa devono vivere almeno sei religiosi (cfr. can. 422 §2).
- Deve avere un Superiore che la regge e la rappresenta.

§5.1. Tipologie di casa religiosa

La divisione classica è la seguente.

La *domus regularis* è la casa religiosa che appartiene ad un Ordine, mai ad una Congregazione.

La *domus formata* è la casa religiosa che ha i requisiti chiesti dagli statuti. Se non ha tali requisiti è *domus non formata*. Secondo il can. 312 §3, 2° PA: «*Domus formata, domus religiosa in qua sex saltem religiosi professi degunt, quorum, si agatur de clericali Ordine vel Congregatione, quatuor saltem sint sacerdotio aucti*».

La *domus esente* appartiene ad un Istituto esente, vale a dire sottratta dalla potestà del Gerarca del luogo e soggetta al Patriarca o alla Sede Apostolica (cfr. can. 412§2; *LG* 45)¹⁰. La *domus non esente* ad un Istituto non esente.

¹⁰ Due sono le ragioni per l'esenzione dal governo del Gerarca del luogo: per il bene e l'apostolato; in vista di un bene comune. L'intervento del Romano Pontefice deriva dal suo Primato su tutta la Chiesa. L'esenzione significa un passo in avanti per quanto riguarda la giusta autonomia, ma da sola non comporta la potestà ecclesiastica di governo propria degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio o patriarcale. In concreto, l'Istituto di vita consacrata che ottiene l'esenzione, viene

Il monastero è la *domus regularis*. Nel *CIC* ha un significato perfettamente determinato: è la *domus monachorum*, la *domus canonicorum regularium* e la *domus monialium*. Nel *CIC* i monasteri possono essere *sui iuris* e *non sui iuris*. I primi godono di autonomia nel governo interno, per quanto riguarda l'Ordine a cui appartengono e il loro Moderatore è per diritto *Superior maior*. I secondi invece no. Solo i Superiori maggiori degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio sono Ordinari.

Nel *CCEO* vi sono monasteri *sui iuris* e monasteri dipendenti, cioè *non sui iuris*. Il monastero *sui iuris* gode di autonomia nel governo interno ed è retto dal tipico approvato dall'autorità competente; al Superiore competono i doveri e i diritti del Superiore maggiore. Il monastero *non sui iuris* è dipendente da quello *sui iuris*: filiale, se aspira alla condizione di monastero *sui iuris*, oppure sussidiario.

La *domus novitiatus* è la casa religiosa destinata alla formazione dei novizi.

La *domus studiorum* è la casa religiosa destinata alla formazione dei religiosi professi.

§5.2. Erezione della casa religiosa e Sede Apostolica

Abbiamo già visto l'eruzione di un monastero *sui iuris* e la costituzione di una confederazione, come pure l'aggregazione di un monastero *sui iuris* non confederato e la separazione di uno confederato dalla confederazione, fuori i confini del territorio patriarcale.

L'eruzione di una casa religiosa di un Ordine o di una Congregazione è riservata all'autorità interna a norma degli statuti. Interviene la Sede Apostolica solo quando si tratta dell'eruzione della prima casa di un Ordine o di una Congregazione di diritto patriarcale, fuori i confini del territorio della Chiesa patriarcale, e della erezione della prima casa di un Ordine o di una Congregazione di diritto pontificio (cfr. can. 509§1 *CCEO*). La stessa cosa vale per la casa religiosa di una Società di vita comune a guisa dei religiosi e di un Istituto secolare. Per la casa religiosa di una Società di vita apostolica occorre osservare soltanto il diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* o stabilito dalla Sede Apostolica.

esonero dall'obbligo delle norme codicali che sottopongono l'Istituto al governo del Vescovo eparchiale. L'esenzione però non include la triade: tutto ciò che riguarda la cura delle anime; l'esercizio pubblico del culto divino; le altre opere di apostolato. Ad ogni modo, si deve tener conto dello *ius quasitum* degli Ordini religiosi e di altri che avevano ricevuto l'esenzione per concessione personale del Papa o per *privilegiorum communicatio inter mendicantes*. Non consta in nessuna parte che il cosiddetto *privilegium exemptionis* sia stato abolito. Quindi coloro che lo avevano, continuano ad averlo ancora.

In *PA*, can. 19§1, 2° si affermava: «*Ordo vel congregatio pontificia exemptione fruente domos constituere non possunt nisi obtento beneplacito sedis apostolicae et consensu hierarchae loci*».

§5.3. Soppressione della casa religiosa e Sede Apostolica

Abbiamo già visto la soppressione di un monastero *sui iuris* e la soppressione di una confederazione fuori i confini del territorio patriarcale.

La soppressione di una casa religiosa di un Ordine o di una Congregazione è riservata all'autorità interna a norma degli statuti. In *PA*, can. 20§1 si stabiliva: «*Domus ordinis vel congregationis sive formata sive non formata supprimitur nequit nisi obtento beneplacito apostolico, si exemptione pontificia fruatur*».

Interviene la Sede Apostolica solo quando si tratta della soppressione dell'unica casa di un Ordine, come pure disporre dei beni dell'Ordine soppresso, fatta salva la volontà degli offerenti (cfr. can. 507§1 *CCEO*). La soppressione dell'unica casa di una Congregazione di diritto pontificio spetta alla Sede Apostolica (cfr. can. 510 *CCEO*). La soppressione dell'unica casa di una Congregazione di diritto patriarcale o eparchiale spetta, oltre alla Sede Apostolica, anche al Patriarca entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dopo aver consultato gli interessati, e col consenso del Sinodo permanente e della Sede Apostolica (cfr. can. 507§2 *CCEO*). La stessa cosa vale per la casa religiosa di una Società di vita comune a guisa dei religiosi e di un Istituto secolare (cfr. cann. 556; 566 *CCEO*). Per la casa religiosa di una Società di vita apostolica occorre osservare soltanto il diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* o stabilito dalla Sede Apostolica (cfr. can. 572 *CCEO*).

§5.4. Casa religiosa ascritta ad altra Chiesa *sui iuris*

Il can. 432 *CCEO* stabilisce: «Il monastero dipendente, la casa o la provincia di un Istituto religioso di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, che viene ascritto, col consenso della Sede Apostolica, a un'altra Chiesa *sui iuris*, deve osservare il diritto di questa Chiesa, salve restando le prescrizioni del tipico o degli statuti che riguardano il governo interno del medesimo Istituto e i privilegi concessi dalla Sede Apostolica».

Fonte di questo canone è il can. 5 *PA*: «§1. Le case delle religioni di rito latino che, con l'approvazione della Sede Apostolica, sono state ascritte al rito orientale, debbono osservare il diritto stabilito con questa legge, fatte salve le prescrizioni degli statuti che riguardano il regime interno della religione e i privilegi concessi dalla Sede Apostolica alla loro religione. §2. La religione di un rito orientale che, con il consenso della Sede Apostolica, ha case e province di un diverso rito orientale, per quanto si riferisce al

governo, dipende da quella gerarchia ecclesiastica di rito orientale che avrà designato la stessa Sede Apostolica»¹¹.

Questo è stato ripreso da OE 6, anche se non citato dalle fonti del CCEO: “[...] Si raccomanda caldamente agli Istituti religiosi e alle associazioni di rito latino, che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell’apostolato fondino, per quanto è possibile, case o anche province di rito orientale”.

Notiamo in PA una certa discriminazione tra le *religioni di rito latino* e le *religioni di rito orientale*: le prime possono avere case ascritte al *rito orientale*, mentre le seconde possono avere case e province ascritte a un *diverso rito orientale*¹².

Nella revisione del can. 5 PA, nel §1 si aggiunge la parola *provinciae* perché menzionata in OE 6 e si omette *salvis privilegiis...* perché non è necessario in quanto simili aggiunte si suppongono in tutti i canoni dello stesso genere e sono in ogni caso del tutto ovvie¹³.

Le proposte accettate sono le seguenti: si sostituisce la parola *Religio* con *Institutum religiosum*; alla fine del §1 si aggiunge *et privilegiis a Sede Apostolica concessis*; nel §2 si omette la parola *orientalis* perché vi sia parità di diritto con i latini¹⁴.

Nello *Schema* diventa il can. 430 CICO: «*Monasterium dependens, domus vel provincia Instituti religiosi cuiusvis Ecclesiae sui iuris, etiam latinae,*

¹¹ Il can. 5 PA non ha fonte. «§1. *Domus religionum latini ritus quae orientali ritui, probante Apostolica Sede, adscriptae sunt, ius hac lege statutum servare debent, salvis praescriptis statutorum quae internum regimen religionis respiciunt et privilegiis suae religioni a Sede Apostolica concessis.* §2. *Religio ritus orientalis quae, consentiente Sede Apostolica, domus et provincias diversi ritus orientalis habet, quod attinet ad regimen, ab illa ritus orientalis ecclesiastica hierarchia pendet quam designaverit eadem Sede Apostolica.*»

¹² HERMAN A., *De motu proprio Postquam Apostolicis*, in *Monitor Ecclesiasticus* 77 (1952), 233-260: «*Notum est plures Ordines et Congregationes latinas admisisse Orientales ita ut hi proprium ritum conservarent, alumni Religionis latinae existentes, v.g. Congregatio SS. Redemptoris, Ordo S. Benedicti, Societas Jesu, O. Fratrum Minorum, Ordo Fr. Min. Cappuccinorum, Ordo Fr. Min. Conventualium etc. Hi cum Religioni latinae, ritui orientali adscripti sint, quaeritur quibus legibus subiiciantur, latinis an orientalibus? Difficultas magis spectat communitatem quam singulos. Idcirco in can. 5 § 1 statuitur ut domus Religionum latini ritus quae orientali ritui, probante Apostolica Sede, adscriptae sunt, huius leges servare debeant, v.g. quod statuitur de ieiuniis et abstinentiis, de cultu divino, de administratione sacramentorum etc. Salva autem dicuntur praescripta statutorum quae internum regimen Religionis respiciunt et privilegia suae Religionis a Sede Apostolica concessa. Ita quae statuuntur de duratione novitiatus, de qualitatibus in Superioribus requisitis etc. In § 2 agitur de Religione ritus orientalis quae, consentiente Sede Apostolica, domus et provincias diversi ritus orientalis habet; quaeritur autem ad regimen quod attinet, a qua ritus orientalis ecclesiastica Hierarchia pendeat? Animadvertendum est, agi de dependentia ipsius Religionis quae talis, non de dependentia singularum domorum et provinciarum. Cum in hac re multa consideranda sint, Sedes Apostolica sibi designationem in singulis casibus reservavit. Exemplum est v.g. Ordo Basilianus S. Josaphat, qui provincias ad ritum ruthenum et ad ritum rumaenum pertinentes comprehendit. Ceterum in Ordine exemptione pontificia fruente haec quaestio minorem gravitatem quam in aliis Religionibus habet*» (ivi, 253).

¹³ Cfr. *Nuntia* 8 (1979), 40.

¹⁴ Cfr. *Nuntia* 16 (1983), 26.

quod de consensu Sedis Apostolicae alii Ecclesiae sui iuris ascribitur, ius huius Ecclesiae servare debet salvis praescriptis typici vel statutorum, quae internum regimen eiusdem Instituti respiciunt, et privilegiis a Sede Apostolica concessis»¹⁵.

Non vi è canone corrispondente nel *CIC*, ma bisogna tenere presente *OE* 6 e il can. 1 *CCEO*¹⁶. Il disposto conciliare ha come scopo quello di liberare l'opera dei religiosi da qualunque ombra di proselitismo a favore del rito latino, colpa di cui, non sempre a torto, sono tacciati gli evangelizzatori degli Ordini e delle Congregazioni che operano in Oriente¹⁷. Un'approfondita conoscenza del mondo orientale e la creazione di rami collaterali al di dentro dello stesso Istituto favoriranno una migliore mutua comprensione e daranno una maggiore efficacia al lavoro apostolico.

Dunque, il monastero dipendente, la casa o provincia orientale di un Istituto latino, legittimamente costituiti, sono tenuti ad osservare il diritto della Chiesa *sui iuris* alla quale sono ascritti (diritto particolare e non *il diritto stabilito con questa legge* come diceva il can. 5 *PA*), ma anche le costituzioni o gli statuti dell'Istituto latino a cui appartengono, nonché i privilegi concessi dalla Sede Apostolica; sono persone giuridiche orientali tenute a vivere il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare della Chiesa a cui sono ascritti, e sottoposte in quest'ambito *ad normam iuris* alla potestà del Gerarca orientale. Lo *specimen* in uso presso la Congregazione per le Chiese Orientali dice *rito liturgico e diritto canonico della Chiesa* alla quale la casa religiosa viene ascritta. È possibile anche il contrario, è cioè che un monastero dipendente, una casa o provincia religiosa di un Istituto orientale siano ascritti alla Chiesa latina, *ove la loro presenza darebbe maggiore solidità alle Chiese orientali in quei Paesi (occidentali), offrendo inoltre un prezioso apporto alla vita religiosa dei cristiani d'Occidente*¹⁸. In questo caso, il rito liturgico e il diritto canonico da osservare saranno quelli latini.

Abbiamo detto che la casa o provincia orientale di un Istituto latino è soggetta alla legislazione canonica orientale (prima di tutto particolare, ma indirettamente anche comune), ma ciò che si riferisce al governo interno resta immutato. Nei rapporti con l'esterno dovrà sottostare alla giurisdizione

¹⁵ *Nuntia* 24-25 (1987), 82.

¹⁶ *CCEO*, can. 1. «*Canones huius Codicis omnes Ecclesiae orientales catholicas respiciunt, nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinte, aliud expresse statutur*».

¹⁷ I missionari latini devono curare: «*ut omnia laudabilia Ecclesiae Graecae instituta ab antiqua Patrum traditione derivata, et Apostolica comprobatione firmata, in suo vigore permaneant, atque a fidelibus istius nationis integre executioni tradantur; neque aliquid iisdem suggerere, aut suadere audeant, quod illorum contempus, atque imminutionem inducere possit; multoque minus auctoritate propria aliquid circa illa innovare, aut etiam super iisdem aliquam dispensationem concedere, vel admittere praesumant*» BENEDETTO XIV, Ep. Enc. *Demandatam*, §19.

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. «*Orientale Lumen*», n. 27.

dei Vescovi del proprio rito e dipenderà pertanto dalla Congregazione per le Chiese Orientali, che d'altronde esercita una certa giurisdizione anche nei riguardi della vita interna, per il fatto che i membri di quella casa o provincia saranno tutti o quasi tutti orientali: la Congregazione sarà competente per le questioni dei singoli, attinenti al loro rito, per l'apostolato, per la vita liturgica, per la formazione, per ogni rapporto con la gerarchia ecclesiastica.

Secondo *PB 58 §2*, «[...] *Negli affari, che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla Chiesa Latina, la Congregazione deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il Dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa Latina*»; Inoltre, *PB 60* afferma: «*L'azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipende esclusivamente da questa Congregazione, anche se viene svolta da missionari della Chiesa Latina*». Allora, per quanto riguarda i religiosi latini in quelle regioni, la Congregazione per le Chiese Orientali ha competenza su ciò che li tocca come singoli o come gruppo nello svolgimento di diverse loro opere di apostolato, ma ciò che si riferisce ad essi in quanto religiosi, sia come singoli sia come gruppo, essa lo demanda o lo lascia alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica.

Secondo il *Dizionario degli Istituti di perfezione*, v. VIII, col. 258, due congregazioni religiose latine autoctone, le Francescane della Croce del Libano e le Suore del Santo Rosario dei Latini, nate nel Medio Oriente e ivi soltanto diffuse, sebbene si reggano a norma del diritto canonico latino, dipendono in tutto dalla Congregazione per le Chiese Orientali, a somiglianza di quanto avviene per gli Istituti orientali.

La richiesta per l'erezione di una casa orientale di un Istituto latino è formulata dal Superiore Generale o da quello Provinciale, ma con l'approvazione del Generale, e va presentata alla Congregazione per le Chiese Orientali. Così, in seguito, la casa orientale rimane sotto la giurisdizione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica per ciò che riguarda la vita religiosa e la sua organizzazione interna, e sotto quella della Congregazione per le Chiese Orientali per ciò che riguarda i rapporti con la Gerarchia locale e l'attività pastorale.

La richiesta per l'erezione di una casa latina di un Istituto orientale è formulata dal Superiore Generale o da quello Provinciale, ma con l'approvazione del Generale, e va presentata alla Congregazione per le Chiese Orientali. Così, in seguito, la casa latina rimane sotto la giurisdizione della Congregazione per le Chiese Orientali per ciò che riguarda la vita religiosa e la sua organizzazione interna, e sotto quella della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica per ciò che

riguarda i rapporti con la Gerarchia locale e l'attività pastorale, se si trova in territorio latino.

Credo che in entrambi i casi andrebbe consultato il capo della Chiesa *sui iuris* interessata. Sarebbe interessante esaminare anche gli statuti dei Pontifici Collegi che dipendono dalla Congregazione per le Chiese Orientali affidati ad Istituti religiosi latini, ma spero di farlo in un altro momento.

§5.5. L'ammissione nella casa religiosa di noviziato di un'altra Chiesa *sui iuris*

Il primo intervento in questo senso riguarda l'Ordine di S. BASILIO dei Ruteni della Galizia, oggi Ordine dei Basiliani di S. GIOSAFAT di rito ucraino. PIO VII il 30 luglio 1822 autorizzava l'Ordine a ricevere anche dei latini che si uniformavano al rito ruteno. Alla professione solenne passavano al rito ruteno¹⁹.

Il 1° giugno 1885, la Sacra Congregazione *de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis* rispondeva: «se studenti o altri sono da accogliere allo stato clericale in un Ordine o Congregazione religiosa di rito latino, ricorrono alla Santa Sede. Riguardo a quelli da accogliere in un Ordine o Congregazione di tal fatta, allo stato laicale, devono implorare per santissimo indulto di adeguarsi al rito latino, per tutto il tempo in cui rimarranno nel medesimo stato laicale»²⁰.

Il 30 novembre 1894, LEONE XIII, con lettera apostolica «*Orientalium Dignitas*» aggiungeva: *A nessun Ordine o Istituto religioso di entrambi i sessi, di rito latino, è lecito accogliere fra i suoi un Orientale che non abbia prima esibito lettere testimoniali del suo Ordinario*²¹.

Il 15 giugno 1912, con una lettera circolare, la Sacra Congregazione *de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis* richiamava *Orientalium dignitas* e la Risposta del 1° giugno 1885; inoltre, stabiliva che occorreva consultare la Sacra Congregazione, descrivendo il caso con tutti gli annessi²².

¹⁹ Cfr. BROGI M., s.v. *Rito*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, v. 7, col. 1846.

²⁰ *CICFontes* 7, 4909: «*Si alumni vel alii in Ordinem seu Congregationem religiosam latini ritus ad statum clericalem sint recipiendi, recurrant ad S. Sedem. Quoad recipiendos vero in huiusmodi Ordinem aut Congregationem ad statum laicalem supplicandum ss.mo pro indulto se ritui latino accomodandi, quamdiu in eodem laicali statu perseveraverint*».

²¹ *ASS* 27 (1894), 261-262: *Nulli, utriusvis sexus, Ordini vel Instituto religioso latini ritus, quemquam Orientalem inter sodales suos fas erit recipere, qui proprii Ordinarii testimoniales litteras non ante exhibuerit*.

²² SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE pro negotiis ritus orientalis, Ep. Circ. ad Superiores generales Institutorum religiosorum latini ritus, de modo tenendo antequam Orientales in eorum sodalitates admittantur, 15 iunii 1912: *AAS* 4 (1912), 534-535. Per quanto riguarda la legislazione precedente al CIC 1983 vedi BROGI M., *Ammissione di candidati di rito orientale in Istituti*

Il can. 542, 2° CIC-17 stabiliva: «[...] Sono ammessi illecitamente, ma validamente: [...] gli orientali nelle religioni latine senza autorizzazione data per iscritto dalla Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale²³; il Superiore dell'Istituto latino che agiva illecitamente poteva essere punito *non exclusa officii privatione* (can. 2411 CIC-17)»²⁴.

La Congregazione, nel concedere il permesso ai candidati di entrare in noviziato e di emettere i voti temporanei, permetteva loro di uniformarsi al rito latino; ma prima dei voti perpetui, dovevano ricorrere nuovamente ad essa e chiedere il passaggio definitivo al suddetto rito. Tuttavia ciò sollevò un quesito: *Se nelle religioni di rito latino, senza il permesso di cui al canone 542, 2°, possano essere ammessi lecitamente al noviziato degli orientali che, conservando il proprio rito, si preparano a fondare case e province religiose di rito orientale*. La Pontificia Commissione per l'Interpretazione rispose il 10 novembre 1925: *Affirmative*²⁵, lasciando adito ad alcune perplessità²⁶.

Il can. 74§2, 6° PA modificava le precedenti disposizioni²⁷: «Ferre restando le prescrizioni degli statuti propri di ogni Religione, sono ammessi illecitamente, ma validamente: [...] i latini nelle Religioni orientali o gli stessi orientali nelle Religioni latine, ad eccezione di coloro di cui al can. 5, o in orientali di diverso rito, senza la licenza data per iscritto dalla Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale».

Dunque, il *motu proprio* estendeva anche agli Istituti religiosi orientali la proibizione di ammettere candidati latini o di rito orientale diverso da quello dell'Istituto; inoltre restringeva l'ambito dell'eccezione

religiosi latini, in *Antonianum* 54 (1979), pp. 701-732; ID., *La normativa del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium sulla vita consacrata*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), pp. 127-137.

²³ [...] *Illicite, sed valide admittuntur: [...] orientales in latinis religionibus sine venia scripto data Sacrae Congregationis pro Ecclesia orientali*. Subito dopo la I guerra mondiale, non era permesso inviare nei confini delle Delegazioni Apostoliche di Costantinopoli, Egitto, Mesopotamia, Persia e Siria, alcun religioso, senza l'esplicito permesso scritto sia della Congregazione De Propaganda Fide che di quella Orientale. Occorreva lo stesso permesso anche per aprire una nuova Missione, Opera o Residenza: cfr. Notif. *In attesa*, 15 novembre 1918: *AAS* 10 (1918), pp. 508-509.

²⁴ Cfr. HERMAN A., *De motu proprio Postquam Apostolicis*, in *Monitor Ecclesiasticus* 77 (1952), 233-260: «*Quod in can. 542, 2 C.I.C. constitutum erat de Orientalibus in latinis Religionibus sine venia scripta Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali in novitiatum non admittendis, nunc in can. 74 Motu proprio extenditur quoque ad Latinos non admittendos in orientalibus Religionibus et ad Orientales non admittendos in Religionem orientalem diversi ritus*» (ivi, 256).

²⁵ *AAS* 17 (1925), 583: «*An in religionibus latini ritus sine venia, de qua canon 542, 2°, licite admitti possint ad novitiatum orientales qui, proprio retento ritu, preparantur ad constituendas domus et provincias religiosas ritus orientalis*». Per un breve commento, cfr. VERMEERSCH A., in *Periodica* 14 (1926), 184 ss. Vedi inoltre PETRANI A., *De relatione iuridica inter diversos ritus in Ecclesia catholica*, Taurini-Romæ 1930, 41-42.

²⁶ Cfr. BROGI M., *Ammissione...*, op. cit., 719.

²⁷ *Firmis præscriptis in propriis cuiusque Religionis statutis, illicite sed valide admittuntur: [...] Latini in orientalibus Religionibus vel ipsi Orientales in Religionibus latinis, iis exceptis de quibus in can. 5, vel orientalibus diversi ritus sine licentia scripto data a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali*.

concessa nel 1925: non bastava che i candidati orientali fossero preparati a costituire case o province di rito orientale, ma occorreva che dette case ci fossero già (cfr. can. 5 *PA*) e dovevano essere ascritte ad un rito orientale con l'approvazione della Santa Sede. Entrando in un Istituto religioso latino con la licenza della Santa Sede, il candidato orientale riceveva la facoltà di adattarsi al rito latino, ma manteneva l'iscrizione al proprio rito; prima della professione, il candidato doveva invece chiedere il passaggio al rito latino.

La revisione del can. 74§2, 6° *PA* richiese una lunga discussione. Alcuni vorrebbero rendere invalida l'ammissione senza una dispensa della suprema autorità del proprio rito, per evitare il depauperamento di buoni elementi attraverso l'ingresso in monasteri di altro rito. Altri sono contrari e si appellano alla libertà della persona umana. Le due sentenze hanno parità di voti e si hanno due alternative: «*A. Nemo valide admitti potest in monasterium ritus a proprio diversi, latino haud excluso, nisi dispensationem obtinuerit a suprema auctoritate Ecclesiae proprii ritus, salvo recursu ad Sedem Apostolicam. B. Latini in orientalia monasteria vel ipsi Orientales in monasteria latina vel orientalia diversi ritus sine licentia Sedis Apostolicae admitti non possunt*»²⁸.

Nel nuovo esame da parte del *Cætus* si accetta l'alternativa *A*, omettendo le parole *latino haud excluso*²⁹. Nello *Schema* si preferisce ritornare al diritto vigente e pertanto abbiamo: «*Can. 39. Ad novitiatum Monasterii ritus a proprio diversi quis illicite admittitur, nisi licentiam a Sede Apostolica obtinuerit*»³⁰.

Tra le *Proposte* vi è il ripristino dell'alternativa *A* oppure di lasciare piena libertà agli orientali che vivono in paesi di prevalente rito latino di optare tra questo e quello orientale. Non si accettano perché si ritiene lo *ius vigens* e perché contrario alla prescrizione che richiede per la validità la licenza della Sede Apostolica per il passaggio ad altro rito³¹.

Il *CIC* nel can. 643 indica soltanto i casi di invalidità dell'ammissione al noviziato, mentre non dice nulla sui requisiti per la liceità, né sull'ammissione in Istituti di un'altra Chiesa *sui iuris*. Invece nel *CCEO* abbiamo: «Nessuno può essere lecitamente ammesso al noviziato di un monastero di un'altra Chiesa *sui iuris* senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che non si tratti di un candidato che è stato destinato a un monastero dipendente, di cui nel can. 432, della propria Chiesa» (can. 451); «Nessuno può essere ammesso lecitamente al noviziato di un istituto religioso di un'altra Chiesa *sui iuris* senza la licenza della Sede Apostolica, a

²⁸ *Nuntia* 6 (1978), 43-44.

²⁹ *Nuntia* 8 (1979), 45.

³⁰ *Nuntia* 11 (1980), 9; 26.

³¹ *Nuntia* 16 (1983), 40.

meno che non si tratti di un candidato che è destinato a una provincia o casa, di cui nel can. 432, della propria Chiesa (can. 517 §2); «Nell'ammissione dei candidati alla società si osservino gli statuti, salvi restando i cann. 450 e 451 (can. 559 §1). La clausola è stata aggiunta "perché anche se un ordine o una congregazione di rito latino ha delle case o province di rito orientale, non dovrebbe ammettere i candidati orientali se non ascrivendoli a una tale casa o provincia. La clausola precluderebbe la 'latinizzazione' degli orientali che entrano negli istituti religiosi latini»³².

Il *CCEO* comprende una norma come regola, secondo la quale nessuno può essere lecitamente ammesso al noviziato in un monastero, in un Istituto religioso o in una Società di vita comune a guisa dei religiosi di un'altra Chiesa *sui iuris*, senza la licenza della Sede Apostolica. Perciò un orientale, senza la licenza della Sede Apostolica non può essere lecitamente ammesso al noviziato in un Istituto religioso latino, a meno che non si tratti di un candidato destinato ad una provincia o casa dell'Istituto religioso latino, legittimamente costituiti e ascritte alla propria Chiesa³³. La licenza va richiesta alla Congregazione per le Chiese Orientali dal Superiore religioso maggiore e dal candidato stesso. Alla richiesta dovrebbero essere allegati i documenti che attestano i dati anagrafici del candidato e il conferimento del battesimo. La licenza per l'ammissione non comporta il cambiamento di rito o di ascrizione ad una Chiesa *sui iuris*, per il quale è richiesto *ad validitatem* il permesso della Sede Apostolica (can. 32 §1 *CCEO*), di modo che, se il candidato dovesse, per qualsiasi ragione, cessare di appartenere a quel Istituto, egli ritornerà in assoluto al proprio rito e alla propria Chiesa³⁴. Se è candidato al sacerdozio, dovrà ricevere gli Ordini nel proprio rito, ma talvolta il Rescritto di ammissione potrebbe vietare la ricezione degli Ordini sacri, almeno in un primo momento³⁵. Se l'ammissione è avvenuta senza la licenza della Sede Apostolica, è possibile ricorrere alla stessa per la regolarizzazione. La licenza della Sede Apostolica comporta la conformità al rito latino. Cosa significa? Il permesso della Sede Apostolica rende lecita l'ammissione al noviziato, perché già il diritto prevede che l'usanza di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa *sui iuris*, non comporta l'ascrizione alla medesima Chiesa (cfr. 112§2 *CIC*);

³² *Nuntia* 16 (1983), 81.

³³ Cfr. *Nuntia* 16 (1983), 81.

³⁴ Il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa *sui iuris* comporta «il diritto e l'obbligo di vivere secondo le proprie tradizioni rituali, d'altronde più consone di altre alla loro cultura, e specialmente di quelle latine celebrate in una lingua e secondo una mentalità così lontane da quelle proprie»: CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Lettera Prot. N. 135/87 del 3 settembre 1997 al Rev.mo P. Herbert Schneider, ofm, Delegato generale Pro Monialibus*.

³⁵ Cfr. *Nuntia* 16 (1983), 40.

inoltre, chi si trova fuori dei confini del territorio della propria Chiesa *sui iuris*, si può conformare pienamente alle norme che sono in vigore nel luogo dove vivono, a riguardo dei giorni di festa e di penitenza (cfr. can. 883§1 *CCEO*). Certamente, la concessione della licenza per il noviziato nell'Istituto latino potrebbe portare alla latinizzazione; da parte della Sede Apostolica dovrebbero esserci delle norme e condizioni più precise, per salvaguardare il diritto di ogni fedele a seguire una propria forma di vita spirituale più consona alla sua cultura e tradizione. Sarebbe inoltre opportuno inviare i membri orientali di un Istituto latino in istituzioni accademiche orientali per gli studi filosofico-teologici o per la specializzazione³⁶. Così scrive BROGI: «La spiegazione di questa restrizione va cercata nel desiderio della Sede Apostolica di veder fiorire le Chiese orientali cattoliche, anche tramite le varie forme di consacrazione; il fatto che alcuni membri di una Chiesa *sui iuris*, volendosi consacrare, ne escano, infligge alla medesima una doppia perdita. Essi infatti non solo negano alla propria Chiesa l'arricchimento di una loro consacrazione, ma addirittura le sottraggono il bene della loro partecipazione alla vita ecclesiale, una partecipazione che, a motivo stesso della loro vocazione allo stato religioso, si suppone almeno potenzialmente molto attiva e impegnata»³⁷.

Praticamente, un fedele siro-malabarese che desidera far parte dell'Ordine domenicano, per poter essere ammesso al noviziato dovrà ottenere la licenza della Congregazione per le Chiese Orientali; costui, pur restando ascritto alla sua Chiesa *sui iuris*, praticamente vivrà da latino. Una volta terminata la formazione iniziale, riceverà gli ordini sacri nel suo rito e, credo, dovrà fare richiesta di biritualismo. Se, invece, l'Ordine domenicano ha una casa ascritta alla Chiesa siro-malabarese, a norma del can. 432 *CCEO*, il fedele siro-malabarese sarà ammesso al noviziato senza licenza della Sede Apostolica, ma dopo la formazione iniziale, sarà destinato a questa casa per poter vivere nel suo rito. Se, in seguito, sarà trasferito, dovrà fare richiesta di biritualismo. Ne consegue che il religioso rimane in tutto soggetto alla Congregazione per le Chiese Orientali. In pratica, i superiori religiosi latini si rivolgono, per tutte le istanze relative alla vita religiosa di quel loro suddito orientale, alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, mentre si rivolgono alla Congregazione per le Chiese Orientali per tutto ciò che tocca il rito del religioso (dispense relative all'ordinazione, escaustrazione, secolarizzazione, ecc.).

³⁶ Cfr. PUJOL C., *Regimen domus orientalis ritus in religione latina*, in *Periodica* 50 (1961), pp. 137-159.

³⁷ BROGI M., *La normativa del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium sulla vita consacrata*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), 128-138, ivi 136.

È ovvio che la casa o provincia orientale di un Istituto latino può accogliere anche religiosi latini che dovranno ottenere il biritualismo. Qualora fosse necessario, ma non è l'ideale, la Sede Apostolica potrebbe concedere un indulto generale di biritualismo per il rito latino, per tutti gli orientali di quella casa o provincia, e per il rito orientale, per tutti i latini che si trovano legittimamente in quella casa o provincia.

Circa i latini membri di Istituti orientali, la Congregazione per le Chiese Orientali deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il Dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa Latina (cfr. *PB* 58 §2)³⁸.

Forse sarebbe opportuno concedere al Patriarca, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, la licenza di ammissione nel noviziato di un Istituto di altra Chiesa *sui iuris* patriarcale, salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica.

§5.6. Il passaggio e Sede Apostolica

La stabilità dei monaci nel monastero da loro scelto e dove hanno professato fa parte di una costante tradizione confermata, in qualche rito, dalla stessa formula di professione in cui si fa voto di obbedienza al Superiore e alla Comunità, con esplicita promessa di perseveranza nel monastero fino alla morte. Tuttavia, come l'esperienza dimostra, si possono verificare circostanze e condizioni personali o ambientali che consigliano piuttosto il trasferimento ad altro monastero.

Per il passaggio di un monaco ad altro monastero, occorre il consenso della Sede Apostolica quando si tratta di passaggio da un monastero *sui iuris* di diritto pontificio non confederato ad un altro monastero *sui iuris* di diritto pontificio non confederato, oppure se il monastero al quale si fa il passaggio è soggetto alla Sede Apostolica (cfr. can. 487 §1 *CCEO*).

Per il passaggio di un membro da un Istituto religioso ad un altro, occorre il consenso della Sede Apostolica quando si è fuori i confini del territorio patriarcale (cfr. can. 544 §3 *CCEO*).

Per il passaggio a un monastero di un'altra Chiesa *sui iuris* si richiede inoltre *ad validitatem* il consenso della Sede Apostolica (cfr. can. 487§4 *CCEO*). Giustamente mons. SALACHAS fa notare che “questa norma si applica anche nel caso del monaco ascritto a un monastero dipendente, di cui nel can. 432: ad esempio, un monaco ascritto a un monastero orientale dipendente da un monastero *sui iuris* latino non può passare validamente,

³⁸ Cfr. BROGI M, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, in BONNET P. A. e GULLO C. (eds.), *La curia romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, «Studi Giuridici» 21, Città del Vaticano 1990, 239-267.

senza il consenso della Sede apostolica, al monastero *sui iuris* latino dal quale dipende il monastero orientale dipendente a cui già è ascritto³⁹. Io aggiungerei che qui si tratta solo di monastero dipendente filiale, ma non sussidiario.

Nel m.p. *PA*, can. 182 §1 «*Religiosus nequit ad aliam religionem valide transire sine licentia Apostolicae Sedis [...]*».

Nella revisione diventa il can. 1 e si aggiunge un quarto paragrafo: *Can. 1 §4. Ad transitum ad monasterium diversi ritus requiritur licentia Sedis Apostolicae*⁴⁰.

Nel nuovo esame da parte del *Cætus* si aggiunge la parola *ad validitatem* prima di *transitum*.⁴¹ *Ex officio* si aggiunge inoltre la parola *semper* prima di *licentia*⁴². Nello *Schema 1986* diventa il can. 485§4: «*Ad validitatem transitus ad monasterium alterius Ecclesiae sui iuris requiritur insuper consensus Sedis Apostolicae*».

Qui la Chiesa latina non è espressamente nominata, ma implicitamente dovremmo considerarla Chiesa *sui iuris*. Praticamente, un monaco orientale che desidera passare ad un monastero latino, cosa deve fare? La richiesta va inoltrata alle rispettive autorità dei monasteri in questione. Il Superiore del monastero latino deve avere il consenso della Sede Apostolica prima di comunicare la propria decisione. Il monaco che ottiene il passaggio resterà ascritto alla propria Chiesa *sui iuris*, ma praticamente vivrà da latino. Se è chierico, dovrà ottenere il biritualismo. Due autori, commentando il can. 487§4 *CCEO*, affermano: «Quando si fa il passaggio da un monastero di una Chiesa *sui iuris* ad un monastero di un'altra Chiesa *sui iuris*, compresa quella latina, si richiede per la validità anche il consenso della Sede Apostolica, in quanto ciò implica il passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris* di competenza della Santa Sede»⁴³.

Per il passaggio di un membro di un Ordine o di una Congregazione ad altro Istituto religioso appartenente ad una diversa Chiesa *sui iuris* si richiede il consenso della Sede Apostolica, a norma del can. 544§4 *CCEO*.

Praticamente, un religioso orientale che desidera passare ad un Istituto latino, cosa deve fare? La domanda dell'interessato va presentata ai Superiori Generali dei due Istituti che richiederanno il consenso del loro rispettivo consiglio. Una volta ottenuto il consenso dei rispettivi consigli,

³⁹ SALACHAS D., *La vita consacrata nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO)*, Bologna 2006, 166-167.

⁴⁰ *Nuntia* 6 (1978), 54.

⁴¹ *Nuntia* 8 (1979), 48.

⁴² *Nuntia* 16 (1983), 62.

⁴³ GIROTTI G., KHOURY J., *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, 402.

occorre il consenso per la validità della Sede Apostolica. Il religioso che ha ottenuto il passaggio resterà ascritto alla propria Chiesa *sui iuris*, ma praticamente vivrà da latino. Se è chierico, dovrà ottenere il biritualismo. E se l'Istituto latino avesse una casa ascritta alla stessa Chiesa *sui iuris* del religioso che chiede il passaggio? Credo che, dopo aver ottenuto il consenso della Sede Apostolica, il religioso dovrebbe essere destinato a questa casa, per salvaguardare il suo rito. Qualora dovesse essere trasferito in altra casa, dovrà ottenere il biritualismo.

Per il passaggio da una Società di vita comune a guisa dei religiosi ad altra Società di vita comune a guisa dei religiosi o ad un Istituto religioso, ma non appartenenti alla medesima Chiesa *sui iuris*, si richiede il consenso della Sede Apostolica come sopra⁴⁴, a norma del can. 562§1 *CCEO*.

Nel passaggio da un monastero *sui iuris* a un Ordine o a una Congregazione si osservano, con gli adattamenti del caso, i cann. 544 e 545 *CCEO*, i quali tutte le ipotesi di passaggio le regolano ponendo *ad validitatem* il consenso dell'autorità esterna agli Istituti religiosi e pertanto l'ipotesi contenuta nel can. 488§3 *CCEO* prescrive, indirettamente, ma espressamente, che il consenso di tale autorità debba essere considerato necessario per la validità del passaggio.

Anche per i casi di passaggio sarebbe opportuno da parte della Sede Apostolica delegare il Patriarca entro i confini della Chiesa patriarcale.

§5.7. Assenza dalla casa religiosa

A norma del can. 478 *CCEO*, è il tipico a stabilire il tempo di dimora fuori dal proprio monastero, non il Superiore. Non è detto che il tipico deve stabilire l'assenza di un anno, né il Superiore è tenuto a permettere l'assenza per tutto il tempo determinato dal tipico, ma può permettere l'assenza per il tempo che, a suo giudizio, sia necessario o conveniente, ma che non deve superare l'anno. Il can. 152§2 *PA* stabiliva l'assenza dalla dimora, «*nisi gravi et iusta de causa atque ad tempus quam brevissimum secundum statuta*» ma non oltre sei mesi, se non per causa di studi, altrimenti richiedeva la licenza del Patriarca o del Preside della confederazione monastica o del Moderatore Supremo dell'Istituto.

Nello Schema del 1980, per un'assenza superiore a sei mesi, si richiede la licenza del Gerarca a cui è immediatamente soggetto il monastero⁴⁵. Nella revisione, ci si rende conto che sei mesi è un periodo

⁴⁴ Cfr. BALEANI C., *I requisiti di attuabilità dell'istituto giuridico del passaggio: il principio generale e il consenso*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis* 80 (1999), pp. 127-154.

⁴⁵ *Nuntia* 11 (1980) can. 65, 31-32.

troppo breve e si sostituisce “Gerarca” con “autorità”⁴⁶; quindi, nei monasteri di diritto pontificio spetta alla Sede Apostolica.

Si può evitare l'applicazione di questa legge? Alcuni lo faranno obbligando il monaco in questione a passare ogni mese o ogni trimestre alcuni giorni in monastero. Permettendo l'assenza di circa un anno, interrotta da una presenza breve, si può permettere di nuovo un ulteriore anno di assenza. Se si può ricorrere a una simile interpretazione giuridica e formale, essa sembra assai contraria allo spirito che detta questa legislazione.

§5.8. Esclaustrazione e Sede Apostolica

L'esclaustrazione, chiesta o imposta, per indulto o per decreto, si può definire come il permesso di rimanere, per un tempo determinato o indeterminato fuori dal monastero fino a che perdurano le cause con la sospensione di certi obblighi e diritti. Non è da confondere con la separazione e dal permesso di dimorare per una giusta causa fuori del monastero per un tempo determinato dal tipico, a norma del can. 478 CCEO.

A norma del can. 489§1 CCEO, l'indulto di esclaustrazione da un monastero *sui iuris* di diritto pontificio non può concederlo a un membro di voti perpetui, su domanda del membro stesso, se non la Sede Apostolica, dopo aver ascoltato il Superiore del monastero *sui iuris* assieme al suo consiglio. Mentre, a norma del can. 490 CCEO, l'esclaustrazione può essere imposta, su richiesta del Superiore del monastero *sui iuris* di diritto pontificio col consenso del suo consiglio, dalla Sede Apostolica, per grave causa e osservando l'equità e la carità.

A norma del can. 548§1 CCEO, l'indulto di esclaustrazione può essere concesso dalla Sede Apostolica per il membro di un Ordine o di una Congregazione di diritto pontificio, dopo aver ascoltato il Superiore generale assieme al suo consiglio; invece l'imposizione dell'esclaustrazione è disposta dalla stessa Sede Apostolica su domanda del Superiore generale col consenso del suo consiglio.

Credo che l'indulto di esclaustrazione non superiore a tre anni potrebbe essere concesso dal Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, previo consenso del Gerarca del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico, così come avviene per gli Istituti latini, a norma del can. 686§1 CIC.

⁴⁶ *Nuntia* 16 (1983) can. 65, 55.

§6. Conclusione

Il Romano Pontefice è il supremo Superiore di tutti i religiosi ed esplica questa sua funzione, in Oriente, tramite la Congregazione per le Chiese Orientali (cfr. can. 412§1 *CCEO*). Un'attenta riflessione sulle funzioni e sui doveri della Congregazione circa la vita dei religiosi conduce a scoprire con particolare concretezza e chiarezza la sua dimensione ecclesiale, cioè l'indubbio legame della vita religiosa con la vita e la santità della Chiesa (cfr. LG 44). Dio, infatti, attraverso l'azione della gerarchia, consacra i religiosi ad un suo più alto servizio nel popolo di Dio (cfr. LG 44); parimenti la Chiesa, attraverso il ministero dei suoi pastori, *non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa alla dignità dello stato canonico, ma con la sua azione liturgica la presenta pure come stato consacrato a Dio* (LG 45; cfr. SC 80, 2). Possano la Congregazione, assieme ai membri del collegio episcopale, in armonia con il Romano Pontefice, garantire con la loro sollecitudine che gli Istituti *abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori, sostenuti dalla loro autorità vigile e protettrice* (LG 45), *per meglio provvedere all'incremento e al perfezionamento della vita religiosa* (CD 35,3).

L. LORUSSO, O.P.

APPENDICE 1:

Prot. N. 52/84

SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS
DECRETUM

CONGREGATIO SORORUM CARITATIS RITUS SYRO-MALABARENSIS
AD RELIGIONEM IURIS PONTIFICII EVEHITUR⁴⁷

Quoniam Deus caritatem suam in cordibus fidelium diffudit per Spiritum Sanctum qui datus est nobis (cf. Rom. 5:5), placuit Deo uno et trino in Ecclesia Syro-Malabarensi per sacerdotem Augustini Ioannem Ukken in Eparchia Metropolitana Trichuriensi Congregationem Sororum Caritatis suscitare, in qua sodales, Deum super omnia et proximum propter Illum diligentes, se devoteant ad opus caritatis speciatim exercendi erga egenos omnesque languore corporis vel necessitate spirituali laborantes.

Que quidem Congregatio, in Institutum religiosum iuris eparchialis anno 1944 erecta, feliciter crevit ac late propagata est, ita ut hodierno die in pluribus Eparchiis Ecclesiae Syro-Malabarensis necnon diocesisibus diversi ritus opus caritatis proprium ab Ecclesia ipsi commissum in exemplo exercet; quapropter iam digna aestimabatur quae ad gradum iuris Pontificii eveheretur.

Hac felici rerum condicione perspecta, CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS etiam statuta diligenti et alacri studio recognoscenda curavit.

Studiis feliciter peractis, suffragante Pontificio in India Legato et unanimi Episcoporum quorum interest voto recepto, referente in Audientia diei 18 mensis Maii hoc volvente anno infrascripto Cardinali huius Dicasterii Praefecto concessa, Summus Pontifex IOANNES PAULUS PP. II benigne indulget ut Congregatio Sororum Caritatis ritus Syro-Malabarensis ad gradum instituti religiosi iuris Pontificii per praesens Decretum eveheretur, cum omnibus iuribus tali statui adnexis, firma Hierarcharum iurisdictione, ad normam sacrorum canonum et decretorum Concilii Oecumenici Vaticani II. Satagent sodales huiusmodi Instituti potissimum spirituales Sanctorum Patrum Orientalium divitias haurire et genuinam Sacram Liturgiam ex animo adamussim servare.

Statuta adprobata habeantur, servatis tamen animadversionibus huius Dicasterii.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus die 18 mensis Maii anno Domini 1995.

D. ACHILLES CARD. SILVESTRINI - Praefectus
✠ MIROSLAUS S. MARUSYN - A Secretis

⁴⁷ Per gentile concessione della Congregazione per le Chiese Orientali.

APPENDICE 2:
SPECIMENDI VARIE FATTISPECIE UTILI

**(A) Specimen per l'ascrizione di una casa religiosa
ex can. 432 CCEO**

BEATISSIME PATER,

_____ Superior Generalis Congregationis _____, ritus latini, humiliter poscit beneplacitum apostolicum ad domum religiosam apud Civitatem _____, Ecclesiae _____, ad normam iuris ascriptam constituendam, iuxta Decretum Conciliare de Ecclesiis Orientalibus Catholicis n. 6, neconon can. 432 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium.

Hierarcha loci consentit ac preces commendat.

* * *

Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, vigore facultatum a Summo Pontifice Benedicto PP. XVI sibi tributarum, omnibus bene perpensis, gratiam petitam benigne largitur, ita ut supradicta domus religiosas ad Ecclesiam _____ adscriptam erigatur, quae ritum liturgicum ac ius canonicum Ecclesiae _____ servare debeat eiusdem Hierarchiae ad normam iuris subiciatur, servatis tamen praescriptis statutorum quae internum regimen sopradictae domus respiciunt, necnon privilegiis eidem instituto a Sede Apostolica concessis.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus die ____ mensis _____, anno Domini _____

**(B) Specimen per l'ammissione
in un Istituto di un'altra Chiesa sui iuris⁴⁸**

BEATISSIME PATER,

.....fidelis Ecclesiae Dioceseos/Eparchiae humiliter petit ut in ad novitiatum admitti possit et, praescripto tempore, in eodem Instituto religiosam professionem emittere valeat, ritui sese conformando.

CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS, vigore facultatum a Summo Pontifice BENEDICTO PP. XVI sibi tributarum, benigne concedit ut Orator in Instituto de quo in precibus ad novitiatum et ad religiosam professionem admitti possit.

Eidem Oratori fit insuper facultas sese in omnibus conformandi ritui, ea tamen lege ut propriae Ecclesiae sui iuris adscriptus maneat, eundemque sequi debeat, si, quacumque de causa, ad nuper dictum Institutum pertinere desierit.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, die mensis anno.....

⁴⁸ Ex cann.: 451, 517§2 et 559§1 CCEO.

**(C) Specimen per la regolarizzazione della situazione canonica
di fedeli orientali ammessi nel noviziato
di Istituti di un'altra Chiesa sui iuris**

BEATISSIMO PADRE,

....., fedele della Chiesa, essendo stata ammessa nel noviziato senza il previo permesso della Sede Apostolica, come richiesto dal Diritto Canonico (CCEO can. 517 §2), umilmente chiede la regolarizzazione della sua posizione canonica.

La CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, avendo preso atto dell'avvenuta ammissione nel noviziato, tutto ben considerato, in virtù delle facoltà ad essa concesse dal Pontefice Romano S. S. BENEDETTO XVI, con la presente regolarizza la posizione canonica della sopra nominata e le concede di conformarsi in tutto al rito latino, comunque rimanendo iscritta alla propria Chiesa, di modo che, se dovesse, per qualsiasi ragione, cessare di appartenere all'istituto di cui sopra, essa ritornerà in assoluto alla propria Chiesa

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Roma, dalla Sede della Congregazione per le Chiese Orientali,
li,

**(D) Specimen per la regolarizzazione della situazione canonica di fedeli
orientali ammessi alla professione temporanea in Istituti
di un'altra Chiesa sui iuris**

BEATISSIMO PADRE,

....., fedele della Chiesa, essendo stata ammessa nel noviziato e già professa di voti temporanei senza il previo permesso della Sede Apostolica, come richiesto dal Diritto Canonico (CCEO can. 517 §2), umilmente chiede la regolarizzazione della sua posizione canonica.

La CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, avendo preso atto dell'avvenuta ammissione nel noviziato e della professione dei voti temporanei, tutto ben considerato, in virtù delle facoltà ad essa concesse dal Pontefice Romano S. S. BENEDETTO XVI, con la presente regolarizza la posizione canonica della sopra nominata e le concede di conformarsi in tutto al rito latino, comunque rimanendo iscritta alla propria Chiesa, di modo che, se dovesse, per qualsiasi ragione, cessare di appartenere a quel monastero, essa ritornerà in assoluto alla propria Chiesa

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Roma, dalla Sede della Congregazione per le Chiese Orientali,
li,

(E) *Specimen per la regolarizzazione della situazione canonica di fedeli orientali ammessi alla professione perpetua in Istituti di un'altra Chiesa sui iuris*

BEATISSIMO PADRE,

....., fedele della Chiesa, essendo stata ammessa nel noviziato e già professa di voti perpetui senza il previo permesso della Sede Apostolica, come richiesto dal Diritto Canonico (CCEO can. 517§2), umilmente chiede la regolarizzazione della sua posizione canonica.

La CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, avendo preso atto dell'avvenuta ammissione nel noviziato e della professione dei voti temporanei e poi perpetui, tutto ben considerato, in virtù delle facoltà ad essa concesse dal Pontefice Romano S. S. BENEDETTO XVI, con la presente regolarizza la posizione canonica della sopra nominata e le concede di conformarsi in tutto al rito latino, comunque rimanendo ascritta alla propria Chiesa, di modo che, se dovesse, per qualsiasi ragione, cessare di appartenere a quel monastero, essa ritornerà in assoluto alla propria Chiesa

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Roma, dalla Sede della Congregazione per le Chiese Orientali,
li,

(F) *Esclaustrazione di un religioso chierico*

BEATISSIME PATER,

_____, *Presbyter professus votorum perpetuorum* _____, *ob causas expositas humiliter petit indultum exclaurationis sub dependentia Episcopi* _____, *qui eum in suam dioecesim acceptat.*

CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS, *vigore facultatum a Summo Pontifice BENEDICTO PP. XVI sibi tributarum, omnibus perpensis, concedit Oratori indultum vivendi extra claustra usque ad _____ una cum dispensatione a regulis et obligationibus quæ cum statu religiosi exclausrati componi nequeunt.*

Orator autem, exteriore forma habitus religiosi deposita, sub iurisdictione Ordinarii benevoli receptoris subiectus maneat eique, loco Superiorum propriae Religionis, etiam ratione voti, obedire tenetur, servatis ceteris de iure servandis.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romæ, ex Ædibus Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus,
die mensis anno.....

(G) Esclaustrazione di un religioso non chierico

BEATISSIME PATER,

_____, *professus/professa a votis perpetuis Congregationis*
_____, *humiliter implorat indultum esclaustrationis, ob causas expositas.*
Superior Generalis preces commendat.

CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS, vigore facultatum a Summo Pontifice BENEDICTO P.P. XVI sibi tributarum, omnibus perpensis, concedit Oratori/Oratrici indultum vivendi extra claustra ad _____ una cum dispensatione a regulis et obligationibus quae cum statu religiosi esclaustrati/exclaustratae componi nequeunt.

Orator/Oratrix autem, exteriore forma habitus religiosi/religiosae deposita, Hierarchae proprii ritus territorii ubi commoratur, loco Superiorum propriae Religionis, etiam ratione voti, obedire tenetur, servatis ceteris de iure servandis.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

*Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus,
die mensis anno.....*

* * *

L. LORUSSO, O.P.